

**Fondazione Santi Donato e Carpofofo**  
Via Vittorio Emanuele n.23 20838 RENATE (MB)  
C.F. e P.IVA 08649260968

Tel./fax 0362 924436 – [www.fondazionecarpofofo.it](http://www.fondazionecarpofofo.it)  
e-mail : [info@fondazionecarpofofo.it](mailto:info@fondazionecarpofofo.it)  
[posta@pec.fondazionecarpofofo.it](mailto:posta@pec.fondazionecarpofofo.it)

La Fondazione Santi Donato e Carpofofo è stata costituita  
con atto in data 06.05.2014 n. 292114 di Rep.n. 47088di Racc.  
a rogito Dr. Aurelio Gavazzi, Notaio in Cologno Monzese

**Soci fondatori :**

- **Don Antonio Bertolaso**, Parroco pro tempore della **Parrocchia dei Santi Donato e Carpofofo** di Renate
- **Don Ezio Castoldi**

Con verbale di assemblea dei fondatori di fondazione  
in data 04.12.2014 n. 293452 di Rep.n. 47996 di Racc.  
avanti il Dr. Aurelio Gavazzi, Notaio in Cologno Monzese  
lo statuto della Fondazione veniva modificato ed allegato  
sotto la lettera B) al citato atto.

La Fondazione Santi Donato e Carpofofo è stata riconosciuta giuridicamente  
dalla Prefettura di Monza e della Brianza in data 17-12-2014  
ed è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche  
al numero d'ordine 194 pag.319 della parte analitica, Vol. I

Allegato B) al rep. n.293452/47996

## FONDAZIONE " SANTI DONATO E CARPOFORO"

### STATUTO

#### Art.1

##### Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata:

**"FONDAZIONE SANTI DONATO E CARPOFORO".**

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La durata della Fondazione è illimitata.

#### Art.2

##### Sede

La Fondazione ha sede a Renate (MB), via Vittorio Emanuele n. 23.

Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituiti sul territorio nazionale.

#### Art. 3

##### Scopi

La Fondazione svolge attività in ambito sociale nelle seguenti aree d'intervento:

- a) istruzione;
- b) educazione;
- c) cultura.

In particolare, la Fondazione opera nei seguenti settori:

- evangelizzazione e sviluppo spirituale;
- famiglia e valori connessi;
- assistenza agli anziani;

- tutela delle persone svantaggiate;
- turismo sociale;
- volontariato e solidarietà sociale;
- assistenza e supporto alle attività caritative, missionarie ed educative della Parrocchia di Renate ed in generale della Diocesi di Milano;
- crescita, formazione ed educazione della gioventù, tenuto conto dell'ispirazione originaria generata dall'esperienza cristiana secondo la tradizione e gli insegnamenti della Chiesa Cattolica;
- promozione e svolgimento di attività culturali.

A tal fine la Fondazione:

- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale;
- promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini;
- assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà anche intraprendere le seguenti azioni:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui a titolo esemplificativo ed non esaustivo, potrà compiere ogni operazione finanziaria, commerciale ed immobiliare, purché strumentale al perseguimento dei propri fini statutari;
- assumere proprio personale, secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato;
- avvalersi anche di personale della Parrocchia di Renate o di altre associazioni, enti pubblici e privati, aventi analoghi scopi;
- acquistare, vendere, locare, permutare, mantenere, ristrutturare beni mobili ed immobili;
- amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria, titolare di un diritto reale di godimento o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, a soggetti svantaggiati;
- erogare borse di studio;
- svolgere attività commerciali strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali fatto salvo il divieto per la fondazione di svolgere attività diverse da quelle statutarie.

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione anche indirettamente, mediante accordi e collaborazioni con Associazioni, Fondazioni, Cooperative e soggetti lucrativi, enti pubblici e privati. La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

La fondazione non persegue scopo di lucro, non effettua distribuzione di utili ed ha l'obbligo di impiegare gli utili o l'avanzo di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato agli scopi statutari ed è gestito in maniera coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e di moralità.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo che costituiscono il Fondo di dotazione iniziale indisponibile.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 5

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- . dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- . da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- . da contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- . dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori e degli Aderenti;
- . da entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## Art. 6

### Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- . il Consiglio di Amministrazione
- . il Presidente
- . il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti.

## Art. 7

### Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione.

I Fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita, o fino a diversa espressione di volontà, mentre i Fondatori persone giuridiche fino al momento in cui non si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge,

compreso lo scioglimento volontario, ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali, ovvero fino a espressione di diversa volontà.

I Fondatori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, chiedendo le informazioni relative all'amministrazione della fondazione e prendendo in visione tutti gli atti ad essa relativi.

#### Art. 8

##### Benefattori

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Benefattori a persone fisiche e giuridiche che contribuiscono con significativi apporti di beni e denaro all'opera della fondazione. I Benefattori possono richiedere al Consiglio di Amministrazione di essere informati circa l'utilizzo dei beni e del denaro erogati alla fondazione, al fine di verificarne l'effettivo utilizzo per le finalità della stessa.

#### Art. 9

##### Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo successivo il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo d'esercizio.

Entro il 30 novembre successivo approva il bilancio preventivo.

Il bilancio esercizio deve essere messo a disposizione di tutti i Fondatori che facciano richiesta di presa in visione, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei conti.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti o associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### Art. 10

##### Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero dispari di componenti da un minimo di tre ad un massimo di sette.

In sede di costituzione il Consiglio di amministrazione è composto da 5 componenti indicati nell'atto costitutivo.

La carica di consigliere di amministrazione è sempre svolta a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione è così nominato:

- un componente è nominato dai Fondatori;
- la metà dei restanti componenti è nominata dal Consiglio Affari Economici della Parrocchia di Renate;
- l'altra metà dei restanti componenti è nominata dal Consiglio pastorale

parrocchiale.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati alla loro scadenza.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto ed eventualmente sostituito con gli stessi criteri di nomina e con lo stesso ordine di priorità rispetto agli enti citati; i consiglieri nominati in sostituzione di quelli dichiarati decaduti resteranno in carica sino alla decorrenza del termine degli altri.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata con provvedimento motivato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e con esclusione dal voto del consigliere nei confronti del quale si è aperta la procedura per la sua esclusione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare

a) con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri in carica delibera lo scioglimento della Fondazione;

b) con il voto dei due terzi dei consiglieri in carica delibera eventuali modifiche statutarie;

c) con la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti provvede a:

. approvare bilancio consuntivo, la cui redazione è obbligatoria, entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale;

. approvare il bilancio di previsione entro l'ultimo mese prima della data di chiusura dell'esercizio sociale;

. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

. stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

. stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

. svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;

- . deliberare sulla stipulazione di atti e contratti, sia con privati che con la pubblica amministrazione;
- . promuovere azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni;
- . conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Esso, inoltre, può approvare il regolamento che stabilisca le modalità di funzionamento della Fondazione.

#### Art. 11

##### Convocazione e quorum

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta a maggioranza dei suoi membri, con cinque giorni di preavviso tramite qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione, ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze più qualificate previste dal presente statuto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e

dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

## Art. 12

### Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Esso è nominato dai Fondatori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

Almeno una volta l'anno il Presidente - o altro membro del Consiglio di Amministrazione dallo stesso indicato - relaziona all'Assemblea dei Fondatori sull'attività della fondazione.

Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Il Presidente inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) in caso d'urgenza adotta ogni provvedimento necessario, riferendo al Consiglio alla prima adunanza successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento anche di questo, le

funzioni sono svolte dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 13

Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio Affari Economici della Parrocchia di Renate, nomina un Revisore dei Conti o un Collegio dei Revisori tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori legali.

Nel caso in cui venga eletto un Collegio dei Revisori, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la designazione del Presidente spetta ai Fondatori.

Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori vigilano sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettuano verifiche di cassa.

Restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Revisore dei Conti e il Collegio dei Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 14

Scioglimento

La fondazione si scioglie quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Il patrimonio, con delibera del consiglio secondo le maggioranze stabilite dall'articolo 10, verrà devoluto alla Parrocchia di Renate.

#### Art. 15

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del

Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cologno Monzese, il 4 (quattro) dicembre 2014 (duemilaquattordici).

Firmato: DON CASTOLDI EZIO

" BERTOLASO DON ANTONIO PAOLO

La Fondazione Santi Donato e Carpofofo attualmente ha in gestione le seguenti strutture:

**Casa per Ferie LA CONCHIGLIA**

Via S. Caterina n.3 - 17028 SPOTORNO (SV)

Tel. 019 745850 – Fax 019 745228

[laconchiglia@fondazionecarpofofo.it](mailto:laconchiglia@fondazionecarpofofo.it)

**Casa per Ferie S. ANTONIO**

Via Berninzoni 3 - 17028 SPOTORNO (SV)

Tel. 019 747101 – Fax 019 7415979

[s.antonio@fondazionecarpofofo.it](mailto:s.antonio@fondazionecarpofofo.it)

**Casa Alpina "LA MONTANINA"**

Piani Resinelli - 23821 ABBADIA LARIANA (LC)

Tel. / Fax 0341 590106

[lamontanina@fondazionecarpofofo.it](mailto:lamontanina@fondazionecarpofofo.it)